



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE/RECLUSIONE DI

ACCORDO INDIVIDUALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ESPERTO MEDIATORE CULTURALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

tra

La Direzione della Casa Circondariale/Reclusione di(in seguito denominata direzione)

e

La il dott./la dott.ssa _____ nata a _____ il _____

esperto in mediazione culturale _____ (in seguito denominata professionista)

PREMESSO

che l'art. 80 quarto comma 4, della Legge n. 354 del 26 luglio 1975, prevede che l'Amministrazione Penitenziaria per interventi di trattamento diretti a soggetti sottoposti a misure privative della libertà può avvalersi, tra gli altri, di professionisti esperti in psicologia, criminologia clinica e mediazione culturale, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate;

che gli articoli 1, 27, 28, 29 e 132 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 dettano norme in materia di interventi sull'osservazione della professionalità e sul programma individualizzato di trattamento;

che il Progetto Cassa Ammende denominato "Integrando" prevede lo stanziamento di fondi sul capitolo di bilancio relativo agli esperti ex art. 80 O.P. al fine specifico di attuare azioni mirate alla prevenzione del rischio suicidario anche in relazione alla popolazione detenuta straniera;

che il periodo di durata del progetto per questo distretto territoriale è, al momento, limitato al periodo ottobre 2023/febbraio 2024;

che l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444 affida ai Provveditorati regionali la tenuta degli elenchi degli esperti ed il coordinamento degli incarichi degli stessi nell'ambito degli Istituti;

che le disposizioni recate dagli articoli 80, comma 4, della Legge n. 354/75 e 132 del D.P.R. 230/2000, qualificano l'attività svolta dagli esperti come libero-professionale;

che il professionista in epigrafe è regolarmente iscritto negli elenchi di questo Provveditorato;

che il DAP, nel progetto Cassa Ammende "Integrando", ha fissato, limitatamente agli incarichi previsti con detto finanziamento, il compenso in 25,00 euro lordi/ora;

che il Provveditorato regionale di TORINO ha emesso il provvedimento autorizzatorio con nota nr _____ per la stipula del presente accordo;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

1. Il professionista assume l'impegno di collaborare con la Direzione nell'ambito dell'attività di prevenzione del rischio suicidario, come previsto dal Progetto Cassa Ammende denominato "Integrando";
2. **In questo comma ogni Direzione, nella propria autonomia, potrà eventualmente precisare le mansioni individuate a seconda delle peculiarità dell'Istituto, della presenza degli stranieri e delle ulteriori caratteristiche della locale popolazione detenuta. Questo anche in relazione al piano di prevenzione del rischio suicidario.**

ART. 2

1. Il professionista nell'espletamento delle attività di cui sopra è tenuto a:
 - a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;
 - b) osservare le disposizioni dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento di esecuzione, nonché le disposizioni anche di carattere organizzativo dell'Amministrazione, le disposizioni del Regolamento interno dell'Istituto;
 - c) svolgere la propria attività professionale nell'ambito della materia di competenza;
 - d) fornire, per iscritto, le proprie valutazioni tecniche sui casi trattati, per la predisposizione delle relazioni di sintesi.

ART. 3

1. il professionista si impegna ad espletare le proprie prestazioni, in qualità di lavoratore autonomo per il numero di _____ ore per i mesi da _____ a _____, senza superare le otto ore giornaliere e le 64 mensili per le prestazioni complessivamente rese anche presso altre strutture penitenziarie.
2. Le attività dovranno essere svolte in orari scelti dal professionista, purché compatibili con esigenze dell'istituto od ufficio e comunque non nei giorni festivi.

ART. 4

1. Il professionista ha l'obbligo di comunicare con congruo anticipo, il proprio temporaneo impedimento ad espletare le attività di sua competenza, tale che non si configuri l'ipotesi di inadempimento di cui al successivo art. 6, comma 2, al fine di consentire alla direzione di provvedere ad una eventuale e/o necessaria sostituzione.
2. In tutte le ipotesi di interruzione al professionista non è dovuto alcun compenso.
3. In caso di controversia circa i motivi dell'interruzione delle prestazioni, la direzione o il professionista ne danno notizia al Provveditorato regionale competente.

ART. 5

- 1 Il compenso è stabilito in € 25,00 per ogni ora.
- 2 Il professionista presenterà mensilmente alla direzione la richiesta di liquidazione delle competenze con l'indicazione delle attività svolte, nonché il giorno e le ore delle singole prestazioni effettuate. Qualora non sia possibile riscontrare l'orario effettuato dal professionista mediante i registri di portineria, ovvero ove anche ciò non fosse possibile, è rimesso in capo all'autorità dirigente l'obbligo di attestare la veridicità e la congruità dell'orario dichiarato dal professionista, anche in relazione ai risultati raggiunti.
Alla richiesta di liquidazione delle competenze, dovrà essere allegata la parcella completa del numero di partita I.V.A., datata e firmata dal professionista, con le indicazioni delle coordinate IBAN bancarie o postali e del numero di conto corrente dove saranno accreditate le somme

liquidate. La direzione stessa provvede per quanto di competenza, alla liquidazione del compenso dovuto nel più breve tempo possibile.

ART. 6

- 1 Il presente accordo ha la durata di cinque mesi eventualmente rinnovabile, qualora i fondi siano disponibili, entro il termine di vigenza dell'elenco tenuto dal Provveditorato;
- 2 L'incarico può essere rinunciato dal professionista, con un preavviso di trenta giorni, ovvero revocato dall'Amministrazione penitenziaria per inosservanza o inadempienza degli impegni assunti dal professionista medesimo o quando il suo comportamento sia tale da nuocere alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto o dell'ufficio ed al regolare andamento del servizio. In tale caso il professionista sarà cancellato dall'elenco degli esperti.
- 4 La rinuncia all'incarico da parte del professionista, adeguatamente motivata, nonché la revoca dall'incarico con effetto immediato da parte della direzione per la riduzione o la soppressione del servizio non comporta la cancellazione dall'elenco degli esperti.

ART. 7

1. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non far parte di collegi giudicanti, di non essere giudice di pace di non essere dipendente del Ministero della Giustizia. Dichiara, inoltre, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

ART. 8

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62 Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165, il professionista è tenuto, per quanto compatibili, all'osservanza degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia adottato con DM 23.02.2018 ed eventuali aggiornamenti e revisioni;
2. In caso di violazioni degli obblighi suddetti, il presente accordo individuale è risolto con provvedimento della Direzione.

ART. 9

1. Il presente accordo entra in vigore dal _____ e terminerà il _____ e sostituisce integralmente ogni eventuale accordo precedentemente autorizzato con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria o del Provveditorato Regionale.
2. Per quanto concerne le materie non specificatamente previste e regolate dal presente accordo, valgono le disposizioni di diritto comune.

IL PROFESSIONISTA

IL DIRETTORE

..... lì _____